

**ENEA**

**Direzione Centrale Risorse Umane**

---

**Norme per la concessione  
dei Benefici Sociali e Assistenziali**

---

2009

Mc Donnell

*Lu*  
*ge*  
*za*  
*de*

*Lu* *de*



## **INDICE**

A) <i>Finanziamento attività</i>	<i>pag. 4</i>
B) <i>Commissione Benefici Sociali e Assistenziali</i>	<i>pag. 5</i>
C) <i>Borse di Studio</i>	<i>pag. 6</i>
D) <i>Sussidi</i>	<i>pag. 8</i>
E) <i>Prestiti</i>	<i>pag. 11</i>
F) <i>Mutui</i>	<i>pag. 19</i>
G) <i>Colonie, centri estivi, soggiorni di studio all'estero</i>	<i>pag. 26</i>

La presente normativa potrà essere integrata ed adeguata, d'intesa con le OO.SS firmatarie il contratto collettivo nazionale, sulla base di quanto suggerito dalla pratica attuazione della stessa.

*Luigi*  
*De*  
*Offi*

*M* *A*



## A) FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

In base a quanto previsto dall'art. 66 dell' ex C.C.N.L. del personale ENEA - Quadriennio 1994-1997 - e confermato dall'art. 37 del CCNL del personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio 2002-2005 -, lo stanziamento annuale destinato alle attività descritte al comma 1, è stabilito in un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

La ripartizione dello stanziamento fissato nel bilancio di previsione per il cap. 220 è stabilita previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative fra quelle ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo nr. 165 del 30.03.2001.

Per la concessione dei mutui edilizi e dei prestiti, a tasso agevolato, ogni anno l'Ente procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di previsione, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative alle spese del personale.

Lu  
Pier Bin


Stella



## **B) COMMISSIONE BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI**

1. All'esame delle richieste dei benefici assistenziali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli di cui al paragrafo G), provvede periodicamente la Commissione Benefici Sociali e Assistenziali, istituita, con funzioni di proposta, con delibera del CdA n. 15/96 approvata nella 141<sup>a</sup> riunione del 15/02/1996 e nominata dal Direttore Generale.
2. La Commissione Benefici Sociali e Assistenziali ha natura paritetica ed è composta da un dipendente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. Enea e da un'uguale numero di dipendenti designati dall'Ente.
3. All'atto della nomina della Commissione Benefici Sociali e Assistenziali, il Direttore Generale individua, tra i membri designati dall'Ente:
  - un Presidente;
  - un Vice Presidente;
  - un delegato del Direttore della Direzione Centrale RUM, quale Responsabile del procedimento amministrativo, che assicura la correttezza degli atti e della applicazione delle norme che regolano gli istituti in questione.
4. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Commissione viene designato dall'Ente un Segretario effettivo.
5. Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente, che potrà partecipare alle riunioni della Commissione solo in caso di impedimento del membro effettivo.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno 6 componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. In caso di assenza del Segretario la funzione viene svolta da uno dei Membri presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
7. Di ogni decisione della Commissione è redatto verbale, che deve essere siglato in ciascun foglio dal Presidente, dal Segretario e sottoscritto, nell'ultimo foglio, da tutti i componenti partecipanti alla riunione e dal Segretario.
8. In coerenza con la durata del C.C.N.L., la Commissione dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. successivo.
9. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio per tutto quanto concerne i pareri espressi e la documentazione presentata dai dipendenti, fatto salvo quanto deve essere reso pubblico all'interno dell'Ente.




## BORSE DI STUDIO

### ART. 1

1. Annualmente sono indetti concorsi per titoli, relativi all'anno scolastico/accademico precedente, per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con un contratto di lavoro di almeno un anno, in servizio nell'anno scolastico/accademico di riferimento, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.
2. I candidati devono frequentare scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, secondarie inferiori, superiori, Università statali ed equiparate, nonché Università straniere legalmente riconosciute, essere in regola con il corso degli studi, ed essere iscritti per la prima volta all'anno scolastico/accademico di riferimento.
3. Ai fini dell'assegnazione dell'importo della borsa di studio:
  - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria inferiore sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera a);
  - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria superiore sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera b);

### ART. 2

1. L'importo massimo della borsa di studio è stabilito nelle seguenti misure:
  - a) € 250,00 per studenti di scuola secondaria inferiore;
  - b) € 450,00 per studenti di scuola secondaria superiore;
  - c) € 600,00 per studenti universitari.
2. Qualora l'importo complessivo delle borse di studio da erogare risulti superiore all'ammontare del budget stabilito secondo i criteri citati nel "Finanziamento della Attività", l'importo per ogni singola borsa verrà proporzionalmente ridotto.

### ART. 3

1. L'Ente provvede annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, ad emettere il bando di concorso che deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

### ART. 4

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di cui al precedente art. 1 in possesso dei seguenti requisiti:

*Lu*  
*Pe*  
*Gi*

*Lu* *Pe*



ART. 4  
(segue)

- a) per la scuola secondaria inferiore:
- iscritti dal 1° al 2° anno che abbiano riportato un giudizio medio non inferiore a buono;
  - iscritti al 3° anno che abbiano conseguito il diploma di licenza media con un giudizio finale non inferiore a buono.
- b) per la scuola secondaria superiore:
- iscritti dal 1° al 4° anno che abbiano riportato una valutazione media non inferiore ai 7/10;
  - iscritti al 5° anno che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione finale non inferiore ai 70/100.

Dette votazioni minime devono essere conseguite e documentate anche dagli studenti che frequentano scuole medie inferiori o superiori straniere. Le suddette medie non comprendono il voto riportato in religione e in condotta. Saranno esclusi dal concorso i candidati promossi alla classe superiore nella sessione autunnale.

2. Comunque, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle riforme scolastiche poste in essere dal Ministero di competenza.

ART. 5

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti iscritti ad una facoltà universitaria, dal 2° anno di corso in poi.  
Sono richiesti i seguenti requisiti:

- aver superato nell'anno accademico di riferimento, con media non inferiore a 26/30, un numero di esami non inferiore al 70% di quelli previsti nell'ordine di studi stabilito dal Consiglio di Facoltà o individuale.  
Per il raggiungimento della soglia del 70% vengono esaminati anche i Crediti Formativi Universitari (CFU) introdotti con la riforma di cui al decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999. Qualora il numero di esami sostenuti nell'anno di riferimento sia superiore al 70%, la media è calcolata su un numero di esami non inferiore alla predetta percentuale per i quali il candidato ha ottenuto le migliori votazioni;
- e aver superato negli anni precedenti a quello di riferimento un numero totale di esami pari a quello cumulativamente previsto dal piano di studio ufficiale per gli stessi anni antecedenti.

3. Sono esclusi dal concorso gli studenti che abbiano già conseguito altra laurea o che siano iscritti al corso di studi come ripetenti o fuori corso.

ART. 6

1. La graduatoria è compilata per ciascuno dei concorsi con riferimento al punteggio relativo al profitto scolastico, di cui agli artt. 4 e 5.
2. per la formazione delle rispettive graduatorie la valutazione del profitto è calcolata in centesimi.

*Lu*  
*Pale*  
*SP*  
*CM*

*Lu* *SP*



## D) SUSSIDI

### ART. 1

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato possono essere concessi sussidi per gravi eventi che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.
2. Per gravi eventi si intendono: D1) Decessi, D2) Stati invalidanti, D3) Calamità naturali.
3. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal dipendente, dal coniuge, purché non legalmente separato, dal convivente more-uxorio, purché risultante da certificazione anagrafica, dai figli minorenni e maggiorenni, conviventi con il dipendente e con un reddito proprio non superiore a € 6.000,00 annui.

### ART. 2

#### D1) DECESSI:

- a) nel caso di decesso del dipendente il sussidio, quale contributo alla famiglia, è stabilito in € 11.000,00.

La relativa erogazione agli eredi verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione della richiesta e della documentazione attestante il decesso.

Per i dipendenti dal livello economico 9, il sussidio deve intendersi quale integrazione dell'indennità di mancato preavviso corrisposta in virtù di specifica disposizione contrattuale, agli eredi del dipendente deceduto; qualora l'importo della suddetta indennità risulti inferiore all'importo del sussidio verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 11.000,00.

- b) nel caso di decesso di membro del nucleo familiare e dei genitori del dipendente, sempre che il dipendente dimostri di aver contribuito a dette spese, sarà corrisposto un sussidio nella misura del 50% delle spese funerarie effettivamente sostenute e documentate nella misura massima di € 1.100,00.

#### D2) STATI INVALIDANTI:

- a) nel caso di stato invalidante comportante l'inabilità totale permanente del dipendente che non consenta il proseguimento del rapporto di lavoro è stabilito un sussidio nella misura massima di € 11.000,00.

La relativa erogazione verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione di specifica richiesta e della documentazione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti per legge attestante l'inabilità totale permanente e l'impossibilità al proseguimento del rapporto di lavoro.

*Luca*  
*Ma* *Se*

*Luca*



ART. 2  
(segue)

- b) Nei casi di stati invalidanti comportanti inabilità permanente parziale di un dipendente, la misura del sussidio sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, al grado di invalidità ed alle eventuali spese sostenute e documentate, in relazione all'invalidità e a condizione che il fatto che ha determinato l'invalidità si sia verificato in costanza di rapporto di lavoro presso l'Ente.

D3) CALAMITA' NATURALI

Per i primi interventi a seguito di calamità naturali, potrà essere corrisposto un sussidio nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate. L'importo massimo concedibile non può in ogni caso, superare la misura di € 2.000,00 e non potrà essere concesso più di una volta nello stesso anno.

ART. 3

1. I sussidi sono concessi con provvedimento del Direttore Generale, previo parere della Commissione Benefici Sociali ed Assistenziali.
2. Il dipendente che intenda richiedere un sussidio dovrà inoltrare alla Direzione Centrale Risorse Umane apposita domanda adeguatamente motivata e documentata. Nel caso lo ritenga opportuno, la Direzione potrà richiedere ulteriore idonea documentazione.
3. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.  
In ogni caso potrà essere presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio.
4. Ove il dipendente non abbia ancora sostenuto la spesa oggetto della richiesta, potrà produrre adeguato preventivo della stessa.  
In tal caso, al momento della richiesta dovrà sottoscrivere:
  - a) l'impegno a produrre, entro 6 mesi dall'erogazione del sussidio, idonea documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta;
  - b) l'autorizzazione all'Ente a procedere al recupero della somma erogata con trattenuta sulla retribuzione mensile. Dette trattenute rateali saranno definite sulla base del saggio di interesse calcolato in base all'Euribor a 12 mesi, in vigore alla data di erogazione del beneficio, maggiorato di 2 punti.
5. In relazione a quanto previsto dal precedente punto 4, al momento dell'analisi della richiesta di sussidio, verrà verificata la disponibilità sul quinto dello stipendio del richiedente.
6. Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato.

*Lu*  
*Pa*  
*GB*

*Ad*  
*bo*



ART. 3  
(segue)

Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.

7. L'Ente ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

ART. 4

1. Potranno essere concessi sussidi per un importo non superiore a € 5.200,00 anche per gravi eventi di carattere eccezionale, non previsti dalla presente normativa, che abbiano inciso in modo significativo sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.

I sussidi sono concessi con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo conforme parere della Commissione Benefici Sociali e Assistenziali.

2. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, o secondo quanto al precedente art. 3 punto 4.  
In ogni caso potrà esser presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio.
3. Ove il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato.  
Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.
4. L'Ente ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

*Lu*  
*Al* *El*  
*Gi*

*Lilli*



## E) PRESTITI

### ART. 1

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio presso l'Ente, può chiedere che gli venga concesso un prestito al saggio d'interesse annuo indicizzato in misura pari a quello applicato sui depositi fruttiferi dalle Tesorerie Provinciali, maggiorato di uno 0,75%, per fronteggiare particolari necessità del bilancio familiare causate dagli eventi specificati nell'Allegato A.

Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato, può chiedere che gli venga concesso un prestito dopo un anno dall'assunzione, per un importo corrispondente al TFS netto maturato.

### ART. 2


1. Apposite graduatorie degli aventi diritto alla concessione del prestito saranno approvate con periodicità trimestrale.  
Dette graduatorie saranno approvate in base alle presenti disposizioni dalla Commissione Benefici Sociali e Assistenziali, previo esame delle richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

### ART. 3

1. Il prestito può essere concesso fino all'importo netto del trattamento di fine servizio maturato alla data di scadenza del trimestre di riferimento, in ogni caso l'importo massimo erogabile è pari a € 12.000,00.
2. il dipendente che richieda un prestito per un importo superiore al trattamento di fine rapporto maturato, potrà prestare fidejussione fino alla concorrenza della differenza tra l'importo netto del trattamento di fine servizio e la somma concessa a titolo di prestito. Tale richiesta dovrà essere espressa all'atto della presentazione della domanda: successive richieste in merito non saranno prese in considerazione.
3. L'importo della rata mensile non può eccedere l'importo corrispondente al quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.
4. Il numero della rate non può essere in ogni caso superiore a 120 e non può comunque superare di norma, il numero di mesi mancanti al raggiungimento del 65° anno di età o alla scadenza del contratto a termine.
5. Il prestito non può essere richiesto per spese inferiori a € 1.000,00.
6. Il dipendente può avere in restituzione massimo 3 prestiti, purchè l'importo complessivo in restituzione non superi l'importo massimo erogabile pari a € 12.000,00.

*Lu*  
*Lu*  
*Lu*

*Lu*



ART. 3  
(segue)

7. Tutti gli eventi oggetto di richiesta del prestito debbono comunque essersi verificati in data non anteriore a 12 mesi a quella della domanda di prestito, così come tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta o adeguato preventivo della stessa.

ART. 4

1. I prestiti sono concessi a seguito dell'esame delle richieste, effettuate alle date di cui all'art.2.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, l'attribuzione dei punteggi ai richiedenti e la determinazione dell'importo massimo del prestito sono riferiti alle suddette date.
3. La graduatoria degli aspiranti è effettuata sulla base dei punteggi previsti nell'Allegato A.
4. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
5. A parità di punteggio complessivo è preferito nell'ordine:
  - a) il dipendente che non ha ottenuto alcun prestito;
  - b) il dipendente che ha richiesto il prestito per un evento con punteggio superiore (All. A);
  - c) il dipendente che abbia una maggiore anzianità di servizio;
  - d) il dipendente che abbia una maggiore età anagrafica.
6. Per la concessione dei prestiti, nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio, si tiene conto dell'ordine decrescente di punteggio riportato nella graduatoria sino ed estinzione della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.
7. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del trimestre successivo.
8. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi, con l'attribuzione del punteggio integrativo indicato nell'allegato A.
9. La graduatoria – con l'indicazione del punteggio ottenuto e dell'importo concesso – e l'elenco dei non ammessi in graduatoria sono consultabili, da parte dei dipendenti titolari di un interesse giuridicamente rilevante, su Intranet con accesso vincolato.

*Luca*  
*M. G.*



## ART. 5

1. Il prestito è ammortizzato in rate mensili, uguali, posticipate e comprensive degli interessi, da trattarsi sulla retribuzione in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.
2. Il numero di rate di ammortamento del prestito concesso ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è fissato in relazione all'importo corrisposto:
 

-	da € 1.000,00	a	€ 2.500,00	n.	36 rate
-	da € 2.500,01	a	€ 4.000,00	n.	60 rate
-	da € 4.000,01	a	€ 6.000,00	n.	84 rate
-	oltre € 6.000,00			n.	120 rate
3. Il piano di ammortamento non può essere modificato salvo i casi di cui al 3° e 4° comma del precedente art. 3.

## ART. 6


1. L'ammortamento del prestito ha inizio di norma dal mese successivo a quello di erogazione. Nel solo caso di sospensione della retribuzione per motivi di salute, l'ammortamento è sospeso e può essere ridotto proporzionalmente in caso di riduzione della stessa; in tale ipotesi si dà luogo ad un nuovo piano di ammortamento mediante prolungamento delle rate mensili, con aggravio degli interessi al tasso indicizzato di cui all'art. 1 sulle quote non pagate per il periodo della sospensione e della riduzione.
2. In caso di sospensione della retribuzione il dipendente può proseguire il versamento diretto della rata secondo la scadenza prevista dal piano di ammortamento. In caso contrario il recupero della rata mensile viene interrotto ed all'atto del ripristino della retribuzione si provvederà a formulare un nuovo piano di ammortamento al tasso di interesse dell'Euribor a tre mesi maggiorato di un punto, calcolato su 365 giorni dalla data di sospensione della retribuzione, rilevato al 31/12 - 31/03 - 30/06 - 30/09 del trimestre. Qualora il dipendente non rientri in servizio l'importo, maggiorato dei sopracitati interessi, sarà recuperato sul trattamento di fine rapporto.
3. Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento ed in un'unica soluzione il residuo del prestito.
4. Qualora il dipendente cessi dal servizio, il residuo del debito in conto capitale deve essere estinto in un'unica soluzione. A tale fine sono utilizzate, fino a concorrenza le competenze spettanti al dipendente a titolo di trattamento di fine servizio nonché, qualsiasi altro emolumento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

## ART. 7

1. Il dipendente, a garanzia del prestito, rilascia all'Ente delega a:
  - a) trattenere le rate di ammortamento sulle competenze mensili

*Lu*  
*M. G.*

*Lu*



ART. 7  
(segue)

- b) utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le somme indicate all'art. 6, 4° comma, per l'estinzione del prestito contratto.

ART. 8

1. Qualora si accerterà che il dipendente ha fornito dichiarazioni false, dovrà restituire nel termine di trenta giorni la somma indebitamente ottenuta, al netto delle quote capitali delle rate rimborsate, con maggiorazione degli interessi (calcolati sull'intera somma percepita e con effetto dalla data di erogazione del prestito) in base al tasso d'interesse dell'Euribor a tre mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di un punto, dal trimestre in vigore alla data di concessione del prestito stesso, rilevato al 31/12 - 31/03 - 30/06 - 30/09.
2. Nel caso il dipendente abbia prodotto una documentazione giustificativa del prestito concesso di importo inferiore al 15% del prestito totale, dovrà restituire nel termine di trenta giorni la somma indebitamente ottenuta, al netto delle quote capitali delle rate rimborsate, senza l'applicazione degli interessi.
3. A richiesta dell'interessato, l'estinzione della somma debito, potrà avvenire mediante un piano di ammortamento della stessa durata residua del prestito originariamente concesso dall'Ente e con un tasso di interesse calcolato secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

ART. 9

1. I dipendenti che:
  - non producano nei termini previsti la documentazione giustificativa richiesta per la concessione del prestito;
  - producano solo parte della documentazione giustificativa richiesta per la concessione del prestito superiore al 15% del prestito totale;
  - producano una documentazione non attinente con l'evento che ha giustificato la concessione del prestito;
  - producano una documentazione, attestante la spesa sostenuta, in data anteriore a 12 mesi rispetto alla data della domanda di prestito;

dovranno restituire il prestito ottenuto secondo un nuovo piano di ammortamento della stessa durata del prestito originario ma con una maggiorazione degli interessi (calcolati sull'intera somma percepita e con effetto dalla data di erogazione del prestito) in base al tasso d'interesse dell'Euribor a tre mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di un punto, dal trimestre in vigore alla data di concessione del prestito stesso, rilevato al 31/12 - 31/03 - 30/06 - 30/09.

*Tr*  
*Ma*  
*Gr*

*file*



## ART. 10

1. I dipendenti che hanno ottenuto il prestito per gli eventi di cui al punto 1 e 3 dell'Allegato A e che successivamente ottengano per lo stesso evento un altro beneficio, debbono restituire, l'importo residuo del prestito.
2. Ai dipendenti che hanno ottenuto il prestito per gli eventi di cui al punto 4a e 5b dell'Allegato A e che successivamente ottengano per lo stesso evento il mutuo ENEA, verrà detratto dall'importo concesso il debito residuo del prestito.

*M*  
*M* *GF*

*hi* 

ALLEGATO A

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA  
CONCESSIONE DI PRESTITI

EVENTO VALUTATO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1 Malattia o intervento chirurgico grave del dipendente o membro del nucleo familiare	300
2 Decesso del coniuge o di altro familiare, anche se non a carico del dipendente o del coniuge, purché, convivente da almeno due anni.	290
3 Cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche	280
4 a) Acquisto/costruzione/riscatto di alloggio adibito a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, purché, il dipendente non abbia utilizzato il mutuo edilizio.  b) Crollo o grave lesione della prima casa di abitazione  c) Oneri connessi alla locazione (anche se a titolo gratuito) di un appartamento ad uso di abitazione	150
5 a) Risarcimento danni e spese per giudizi definiti  b) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni straordinarie dell'appartamento abitato dal dipendente e di proprietà del medesimo o di altri componenti il suo nucleo familiare, conseguenti a stati di documentata necessità, purché, il dipendente non risulti collocato utilmente nella graduatoria relativi ai mutui edilizi agevolati.  c) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni straordinarie della casa in locazione e abitata dal dipendente, conseguenti a stati di documentata necessità	70

*Lu*  
*Pa Gi*




ALLEGATO A

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA  
CONCESSIONE DI PRESTITI

<p>6 a) Oneri connessi ad eredità</p> <p>b) Acquisto, o costruzione di box e/o della cantina e/o soffitta di pertinenza della prima abitazione di proprietà del dipendente ad abitata dal medesimo</p> <p>c) Furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare</p> <p>d) Acquisto o riparazione di autoveicolo, ciclomotore o moto di piccola e media cilindrata</p> <p>e) Acquisto mobili e elettrodomestici</p> <p>f) Riscatto corso di laurea</p> <p>g) Contribuzione volontaria per il coniuge</p>	30
<p>7 a) Matrimonio del dipendente o dei figli</p> <p>b) Oneri connessi con la separazione e divorzio tra i coniugi</p> <p>c) Oneri connessi con la nascita figli</p> <p>d) Migliorie della casa di proprietà o in locazione abitata dal dipendente</p> <p>e) Estinzione cessione del quinto stipendio e mutui edilizi non agevolati per prima abitazione</p>	20
<p>8 a) Spese scolastiche</p> <p>b) Acquisto o costruzioni di loculi o tombe</p> <p>c) Acquisto, costruzione, riscatto, ristrutturazione, adeguamenti tecnologici, manutenzioni straordinarie e migliorie relative ad abitazione non di lusso e non destinata ad abituale domicilio del dipendente e del proprio nucleo familiare</p> <p>d) Acquisto di box e/o cantina e/o soffitta non pertinenti alla prima abitazione</p>	10

*Luca Pellegrini*



## ALLEGATO A

## COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| a) | per ogni persona a carico purché, convivente                                      | punti 2 |
| b) | per il coniuge non a carico purché, convivente                                    | punti 1 |
| c) | per ogni figlio non a carico purché, convivente                                   | punti 1 |
| d) | per ogni ascendente e/o collaterale e/o affine<br>Non a carico purché, convivente | punti 1 |


Si reputa convivente non a carico, al fine dell'assegnazione del punteggio, il familiare che dimori da almeno due anni consecutivi, anteriori al momento della presentazione della domanda, nell'abitazione del dipendente richiedente il prestito.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lettera a), il/la dipendente dovrà produrre autocertificazione attestante la condizione di "fiscalmente a carico".

## PUNTEGGIO INTEGRATIVO

- |  |         |
|--|---------|
| per il 1° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 1 |
| per il 2° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 2 |
| per il 3° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 3 |
| per il 4° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 4 |
| per ogni trimestre successivo al 4°              | punti 5 |

*Lu*  
*My*  
*(fi)*



## F) MUTUI

### ART. 1

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio presso l'Ente, può chiedere che gli venga concesso un mutuo edilizio a tasso fisso agevolato. Tale tasso si determina sulla base del tasso applicato sui depositi fruttiferi dalle Tesorerie Provinciali a cui deve essere sommata la commissione dovuta all'Istituto di Credito erogante dell'0,80% a carico del beneficiario.

### ART. 2


1. I mutui a tasso agevolato devono essere finalizzati:
  - a) all'acquisto o alla costruzione in proprio o in comproprietà, anche attraverso cooperative edilizie e imprese incaricate per l'edilizia pubblica, di un alloggio non di lusso per uso di prima abitazione del dipendente;
  - b) all'estinzione, rinegoziazione e/o surrogazione di mutui ipotecari, a tasso non agevolato, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
  - c) all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie di immobili ad uso di prima abitazione di proprietà del dipendente o di componenti il nucleo familiare.
2. Gli alloggi predetti debbono essere ubicati nel territorio nazionale e non distanti più di km. 130 dalla sede di lavoro.
3. Ai fini dell'individuazione del carattere non di lusso degli immobili si tiene conto dei criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 3

1. Ai fini dell'esame delle richieste, di cui all'art. 2 lettera b, la Commissione prenderà a riferimento lo scostamento del tasso d'interesse tra il mutuo a tasso non agevolato e quello definito dall'Ente, secondo quanto al precedente art. 1, in vigore nel semestre di presentazione della domanda, così come di seguito specificato:
  - almeno 2,50 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per i mutui erogati da aziende di credito a tasso fisso;

*lu*  
*lu*  
*lu*

*lu*



ART. 3  
(segue)

- almeno 2 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per i mutui erogati da aziende di credito a tasso variabile;
  - almeno 2,50 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per l'estinzione di mutui non agevolati stipulati dal 01.01.2006, ai quali sono ricorsi i dipendenti per integrare il vecchio importo ENEA pari a € 51.646,00;
2. Il tasso effettivamente applicato sarà comunque definito con riferimento a quello stabilito dall'Ente al momento della concessione del mutuo.

ART. 4

1. L'importo del mutuo, pari a € 150.000,00, non può superare l'ammontare previsto dalle norme contrattuali con riferimento a ciascun nucleo familiare.  
I mutui per ristrutturazione, saranno concessi per un importo massimo di € 45.000,00.
2. Non si ha riguardo alla quota ma all'intero importo del mutuo nel caso in cui la comproprietà derivi da regime di comunione dei beni dei coniugi.
3. l'importo massimo erogabile previsto dalle norme si applica anche se nel nucleo familiare la domanda è presentata da entrambi i coniugi o i conviventi da almeno due anni, entrambi dipendenti dell'Ente, per l'acquisto della medesima unità immobiliare.
4. I dipendenti che hanno ottenuto:
- un prestito per gli eventi di cui ai punti 4a) e 5b), dell'Allegato A alla normativa sui prestiti e che successivamente ottengono per lo stesso evento il mutuo, verrà detratto dall'importo concesso il debito residuo del prestito.

ART. 5


1. L'estinzione dei mutui avviene con piano di ammortamento ventennale, corrispondente al piano di ammortamento delle obbligazioni dell'Istituto di Credito mediante pagamento di rate mensili di importo costante.
2. Il piano di ammortamento ventennale per l'estinzione dei mutui è comprensivo del tasso di interesse derivante dal tasso applicato sui depositi fruttiferi dalle Tesorerie Provinciali più la commissione dovuta all'Istituto di Credito erogante dell'0,80% a carico del beneficiario.

ART. 6

1. L'ENEA, in base alla graduatoria formulata rende noti all'Istituto di Credito i nominativi dei dipendenti ai quali concedere il mutuo edilizio, indicando gli importi

*Luca*  
*M. S.*  
*BI*

*Luca*



ART. 6  
(segue)

2. massimi concedibili. La predetta graduatoria è formulata semestralmente prendendo in esame le richieste pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'Istituto di Credito provvede ad espletare tutti gli atti necessari per la concessione dell'importo globale massimo concesso dall'ENEA, instaurando a tal punto un rapporto diretto con il beneficiario del mutuo, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'ENEA.
4. L'alloggio oggetto di mutuo non può essere ceduto, a titolo oneroso e gratuito, né dato in locazione, prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata, salvo successione o casi di obiettivo ed accertato impedimento all'uso dell'alloggio che dovranno essere definiti dall'apposita Commissione.

ART. 7

1. All'esame delle richieste di cui all'art. 2 e all'approvazione della relativa graduatoria di cui all'art. 8 provvede la Commissione Benefici Sociali e Assistenziali, nominata dal Direttore Generale.

ART. 8

1. Ai dipendenti, le cui domande non sono state accolte dalla Commissione, in quanto prive dei requisiti richiesti, verrà data motivata comunicazione a cura della Direzione Centrale Risorse Umane.
2. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi con l'attribuzione del punteggio integrativo di cui al comma 9 lettera n) del presente articolo.
3. La graduatoria è predisposta sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
4. Per la concessione del mutuo si tiene conto dell'ordine decrescente del punteggio riportato nella graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita per il semestre di competenza.
5. La domanda di mutuo edilizio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del semestre successivo.
6. La graduatoria provvisoria - con l'indicazione dell'importo massimo concedibile - e l'elenco dei non ammessi in graduatoria sono consultabili, da parte dei dipendenti titolari di un interesse giuridicamente rilevante, su Intranet con accesso vincolato.

*Lu*  
*Pa*  
*CG*

*Lu*



ART. 8  
(segue)

7. Entro il termine indilazionabile di 30 giorni dalla data di pubblicizzazione, gli interessati possono al riguardo inoltrare osservazioni o rilievi.
8. Entro il 45° giorno dalla predetta pubblicizzazione, la Commissione procede all'approvazione definitiva della graduatoria e dell'elenco dei non ammessi, che vengono trasmessi all'Unità della Direzione Centrale Risorse Umane, competente in materia, per le azioni operative conseguenti.
9. La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi:

a) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:	
- per ogni persona a carico purchè convivente	punti 2
- per il coniuge non a carico purchè convivente	punti 1
- per ogni figlio non a carico purchè convivente	punti 1
- per ogni ascendente e/o collaterale e/o affine non a carico purchè convivente	punti 1

Si reputa convivente non a carico, ai fine dell'assegnazione del punteggio, il familiare che dimori da almeno due anni consecutivi, anteriori al momento della presentazione della domanda, nell'abitazione del dipendente richiedente il mutuo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le persone conviventi a carico, il/la dipendente dovrà produrre adeguata autocertificazione attestante la condizione di "fiscalmente a carico".

b) REDDITO PRO-CAPITE ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE:

- fino a € 6.000,00	punti 9
- da € 6.000,01 a € 9.000,00	punti 7
- da € 9.000,01 a € 12.000,00	punti 6
- da € 12.000,01 a € 15.000,00	punti 5
- oltre € 15.000,00	punti 4

c) ANZIANITA' DI SERVIZIO:

- da anni 1 a 10	punti 1
- da anni 11 a 20	punti 2
- da anni 21 a 30	punti 3
- oltre 30 anni	punti 4

d) ETA' ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE:

(calcolata al semestre di riferimento con esclusione delle frazioni di anno)

- fino a 26 anni	punti 1
- da 27 anni a 35 anni	punti 2
- da 36 anni a 45 anni	punti 3

*Lu*  
*Bo*

*Lu*



ART. 8  
(segue)

- oltre i 45 anni punti 4
- e) Dipendenti ed i componenti il nucleo familiare che risultino non essere proprietari di alloggio sul territorio nazionale. punti 10
- f) Sfratto esecutivo emesso dal tribunale ad eccezione dello sfratto per morosità o per provvedimento di esproprio di pubblica utilità punti 8
- g) Intimazione di allontanamento del coniuge dal tetto coniugale, pronunciato dal giudice nei casi di separazione legale tra coniugi punti 6
- h) Dipendenti ed i componenti il nucleo familiare che risultino essere proprietari sul territorio nazionale di alloggio non adeguato punti 5

E' da intendersi alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare:

- l'abitazione con indice di affollamento superiore a 1,5 persone per vano utile o con superficie totale inferiore a mq. 16 per abitante maggiorata di mq. 32 per servizi e locali di sgombero;
- l'abitazione posseduta dal dipendente o dal coniuge pro-quota o a titolo di nuda proprietà indisponibile, purchè il reddito catastale totale rivalutata non superi l'importo minimo previsto dalle leggi fiscali;
- l'abitazione di proprietà del dipendente o di un membro del suo nucleo familiare ubicata oltre i limiti del circondario, purchè il reddito catastale totale rivalutata non ecceda l'importo minimo stabilito dalle leggi fiscali.

- i) Acquisto o riscatto di alloggio in locazione ed abitato dal dipendente punti 4
- l) Acquisto di alloggio in cooperativa tra dipendenti ENEA purchè non finanziata con altri mutui agevolati punti 3
- m) Esecuzione di lavori di ristrutturazione ingiunti dalla competente autorità punti 3
- n) Punteggio integrativo  
Per ogni semestre di permanenza in graduatoria punti 1

Nel caso di dipendenti classificati ex aequo nella graduatoria degli ammessi al mutuo è preferito nell'ordine:

- 1) il dipendente contro cui sia stato emesso lo sfratto esecutivo che non abbia adeguato alloggio nel territorio nazionale;

*In*  
*M. G.*

*Aut.*



ART. 8  
(segue)

- 2) il dipendente con nucleo familiare più numeroso;
- 3) il dipendente il cui nucleo familiare abbia percepito minor reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (Unico, CUD, Mod. 730);
- 4) il dipendente che, in ordine temporale, abbia provveduto al preliminare di acquisto o all'inizio dei lavori di costruzione;
- 5) il dipendente che abbia una maggiore anzianità di servizio;
- 6) il dipendente che abbia una maggiore anzianità anagrafica.

ART. 9


1. Il mutuo non può essere concesso se il richiedente o i componenti del nucleo familiare:
  - risultino proprietari di adeguato alloggio sito nel Comune di abituale dimora o nei limiti fissati dall'art. 2, fatta eccezione per i richiedenti l'estinzione di mutuo a tasso non agevolato.
  - abbia ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita o riscatto di altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, costruito con il contributo a totale o prevalente carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

ART. 10

1. Il mutuo non può essere erogato per l'acquisto, la costruzione o l'estinzione di mutuo non agevolato di abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969 ovvero accatastate nella categoria A1, A8, e A9.
2. Non vengono computati i vani di altezza media inferiore a m. 2,00, i seminterrati, le scale interne e gli armadi a muro fino ad un massimo di mq. 2.
3. Le superfici scoperte (terrazze e giardini), se inedificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, non sono computabili agli effetti della superficie massima di cui al presente articolo: in caso contrario concorrono nella determinazione della superficie massima suddetta, sia nel caso di acquisto che nel caso di costruzione della casa di abitazione. Il rispetto delle caratteristiche indicate deve risultare da dichiarazione documentata del richiedente, verificata dall'Istituto erogatore del mutuo.

ART. 11

1. Nei casi in cui:
  - a) il mutuo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive;



ART. 11  
(segue)

- b) l'appartamento oggetto del mutuo sia stato ceduto o dato in locazione a titolo oneroso o gratuito prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata;

Il relativo contratto viene risolto, in qualunque momento. Il dipendente dovrà pagare all'Ente, per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo e quella di notificazione dell'avvenuta risoluzione del contratto, la differenza degli interessi, tra il tasso agevolato e il tasso di mercato applicato dall'istituto di Credito erogante. Inoltre dovrà provvedere al pagamento di eventuali spese e penali applicate dall'istituto di Credito, anche se a carico dell'Ente.

ART. 12

1. Il dipendente inserito utilmente nelle graduatorie definitive per la concessione del mutuo dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto di Credito per l'erogazione del mutuo, pena la decorrenza del beneficio, entro sei mesi.


ART. 13

1. Il mutuo edilizio sarà corrisposto solo ai dipendenti che, all'atto dell'erogazione, siano in servizio.

ART. 14

1. Le richieste di mutuo edilizio non collocate in posizione utile nell'ultima graduatoria, formulata in base alla precedente normativa, saranno riesaminate sulla base della presente normativa, fatti salvi eventuali punteggi di miglior favore.

*Lu*  
*Or* *pe*

*Lu* 

## G) COLONIE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

### ART. 1

1. Ai figli dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato è consentita la partecipazione alle colonie marine e montane, ai centri estivi e ai soggiorni di studio all'estero. Ai dipendenti che utilizzano tali servizi, vengono corrisposti dei contributi, nei limiti di budget assegnati, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

- a) per la partecipazione ai centri estivi in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 103,00 settimanali per figlio;
- b) per la partecipazione alle colonie marine e montane in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massi di € 310,00 pro-capite;
- c) per i soggiorni di studio all'estero in misura pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 310,00.

Nel caso in cui i contributi da erogare superino il budget annuale fissato si procederà ad erogazioni ridotte in misura proporzionata.

Le strutture prescelte dovranno assicurare:

- a) l'espletamento di servizi appositamente dedicati a colonie, centri estivi e soggiorni di studio all'estero;
- b) l'accoglimento di bambini/ragazzi di età prevista dalla presente normativa.

Nel caso di soggiorni all'estero l'organizzazione dovrà essere gestita da società italiane specializzate nello specifico settore.

### ART. 2

1. Il contributo previsto potrà essere erogato, a scelta del dipendente, per una sola tipologia di accoglienza, e per ciascun figlio, da fruire anche in modo frazionato e nei limiti di seguito indicati:

- a) per i centri estivi per un periodo massimo di 4 settimane;
- b) per le colonie marine e montane per un periodo massimo di 15 gg.;
- c) per i soggiorni di studio all'estero per un periodo massimo di 15 gg.

*Luca*  
*Co*  
*14*

*Luca*



ART. 2  
(segue)

1. Qualora i genitori del ragazzo/a fossero entrambi dipendenti dell'Ente, soltanto uno potrà beneficiare del contributo per lo stesso figlio.

ART. 3

1. Sono fissati i seguenti limiti di età:
  - a) per i centri estivi: età compresa fra i 3 anni compiuti ed i 16 non compiuti;
  - b) per le colonie marine e montane: età compresa fra i 6 anni ed i 16 anni non compiuti;
  - c) per i soggiorni di studio all'estero: età compresa fra 14 e 18 anni non compiuti.

ART. 4

1. Il periodo considerato valido ai fini del rimborso, è quello intercorrente fra la chiusura e la riapertura dell'anno scolastico come da calendario scolastico nazionale emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 5

1. Per poter usufruire del contributo il dipendente dovrà produrre idonea documentazione attestante la frequenza all'intero periodo di soggiorno con l'indicazione del nominativo e dell'età del partecipante nonché l'intero importo corrisposto per il soggiorno.
2. La documentazione dovrà essere inoltrata, pena la decadenza dal relativo beneficio, entro ottobre dell'anno di riferimento.
3. Le erogazioni verranno effettuate, previo controllo della regolarità della documentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

*Luigi  
C. es.*

*Luigi*

